

CONTRATTO
per il
" **PROGETTO di MOBILITA' GARANTITA** "

L'anno 2019 il giorno __ del mese di _____ in _____ (___),

tra

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

sita in Ragusa, Piazza Igea n. 1

codice fiscale e P.I.V.A. 01426410880

in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Arch. Angelo Aliquò
nato a Palermo il 16.1.1968, per brevità "Ente Beneficiario"

e

la Società **P.M.G. ITALIA S.p.A.**, con sede legale in BOLZANO (BZ), Viale Druso 329/A, Cod. Fisc. 02776940211, in nome e per conto della quale interviene il Legale Rappresentante Sig. MARCO ACCORSI, nato a BOLOGNA (BO) il 29/03/1968, per brevità "PMG";

Premesso

- che l'Ente Beneficiario promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate;
 - che PMG è società promotrice del "Progetto di Mobilità Garantita", di seguito indicato come "Progetto", il quale ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito di autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone con limitate abilità motorie, a Comuni, Associazioni o Enti preposti;
 - che il "Progetto" ha lo scopo di stimolare l'attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio assistenziali territoriali;
 - che il "Progetto" realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le persone economicamente svantaggiate e per le imprese che intendono pubblicizzare la propria attività;
- Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

1) PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non espressamente richiamati.

2) OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come oggetto la consegna in comodato d'uso gratuito, all'Ente Beneficiario, di autoveicoli attrezzati per il trasporto di persone svantaggiate, acquisiti grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente residenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno posizionati all'esterno e/o all'interno degli autoveicoli stessi.

3) MODALITA' DEL PROGETTO

Il "Progetto di Mobilità Garantita" si realizza attraverso delle fasi che precedono e che seguono la sottoscrizione del presente contratto, che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:

Fasi antecedenti il Contratto:

Adozione, da parte dell'Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo (*Delibera/Determina*), atto a manifestare la propria totale adesione al "Progetto".

Fasi successive al Contratto:

- a) Autorizzazione ai Collaboratori PMG, a consegnare alle aziende, esercizi commerciali ect..., una lettera informativa di presentazione del progetto redatta da parte dell'ente beneficiario;
- b) Comunicazione da parte dell'Ente Beneficiario a PMG di un elenco critico dei soggetti potenzialmente interessati a partecipare al progetto, ai quali verrà proposta la locazione degli spazi pubblicitari,
- c) Convocazione, presso la sede dell'Ente Beneficiario, di una conferenza stampa per la presentazione del "Progetto" e la sensibilizzazione dei soggetti interessati (operatori sociali, associazioni del

territorio, volontari,, ecc.). La sopracitata Conferenza Stampa andrà concordata col funzionario di zona PMG ed è facoltativa.

d) Comunicazione da parte di PMG all'Ente Beneficiario dell'avveramento della condizione sospensiva posta al punto 4) del presente contratto;

e) Sottoscrizione del contratto di comodato dell'autoveicolo durante la cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, alla presenza dei soggetti che hanno aderito al "Progetto", ai quali l'Ente Beneficiario consegnerà un attestato di riconoscimento.

4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZO DEL "PROGETTO"

La consegna di ciascun singolo autoveicolo rimane subordinata al soddisfacimento della seguente condizione sospensiva:

- la locazione da parte dei soggetti interessati a pubblicizzare la propria attività, entro 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, degli spazi pubblicitari in misura pari o superiore al 65% (sessantacinqueper cento) della superficie di ciascun autoveicolo destinabile a tal fine (vedi allegato prospetto "piazzabile" dove sono indicati gli ingombri dei singoli spazi pubblicitari ed il totale della copertura, il tutto espresso in cmq.)

Se allo spirare del termine perentorio dei nove mesi la condizione sospensiva non si è avverata, PMG dovrà comunicarlo in forma scritta, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'Ente beneficiario ed il presente contratto non avrà alcuna efficacia tra le parti.

5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO

Al verificarsi della condizione sospensiva PMG, nei termini previsti dal punto 4) del presente contratto, consegnerà in comodato all'Ente Beneficiario:

n. 1 + 1 (max due) autoveicoli idonei per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 04 passeggeri (autista escluso) ed attrezzati, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 01 sedia a rotelle, destinati esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

Le campagne di raccolta pubblicitaria si realizzeranno in successione.

Nel caso in cui la condizione sospensiva di cui all'Art. 4) non si dovesse avverare per entrambi i veicoli, PMG si riserva di collocare tutti gli spazi pubblicitari su un veicolo, previo accordo con gli sponsor interessati.

Gli autoveicoli attrezzati potranno essere di proprietà di PMG o da questa detenuti in locazione finanziaria o a noleggio a lungo termine.

6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo verrà consegnato all'Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del contratto di comodato, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall'avverarsi della condizione sospensiva di cui al punto 4 del presente contratto.

L'Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia Ufficiale di consegna, favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito fattivamente per la riuscita del "Progetto".

Le parti si danno atto che nessun contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione del presente contratto e dell'accettazione delle obbligazioni qui contenute.

6.1 CONDIZIONI DI COMODATO – PREMESSE

La sottoscrizione del presente contratto di mobilità implica l'accettazione fra le parti delle condizioni di seguito espresse di comodato che verrà formalmente sottoscritto in concomitanza con la consegna dell'autoveicolo

6.2 CONDIZIONI DI COMODATO - OGGETTO

PMG dà in comodato gratuito al Comodatario, che accetta e s'impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.° 1 (+ 1 - max due) autoveicolo di marca _____ mod. _____, targa

_____ idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 04 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 01 sedia a rotelle.

6.3 CONDIZIONI DI COMODATO – DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo s'intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.

6.4 CONDIZIONI DI COMODATO - PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate s'intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

6.5 CONDIZIONI DI COMODATO - TITOLARITÀ GIURIDICA

Il Comodatario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun'azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

6.6 CONDIZIONI DI COMODATO - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avviene presso la sede del Comodatario a cura di PMG.

6.7 CONDIZIONI DI COMODATO - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 2 anni ed è rinnovabile automaticamente ed alle medesime condizioni per ulteriori 2 (due) anni. Le parti hanno comunque facoltà di recedere dal rinnovo automatico dandone comunicazione scritta entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del primo biennio.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che il Comodatario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, PMG potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore del Comodatario.

6.8 CONDIZIONI DI COMODATO - RECESSO DAL CONTRATTO

PMG potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare al Comodatario mediante raccomandata A/R., qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

6.9 CONDIZIONI DI COMODATO - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte del Comodatario dovrà avvenire presso la sede del Comodatario entro 30 giorni dalla data di preavviso.

6.10 CONDIZIONI DI COMODATO - CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta a PMG una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00.- per ogni giorno di ritardo.

6.11 CONDIZIONI DI COMODATO -DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE

6.11.1 – PMG provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione, dei costi relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei cambi pneumatici (compresi pneumatici invernali) che si renderanno necessari, fatto salvo l'obbligo da parte del Comodatario di osservare i normali comportamenti manutentivi affinché i consumi dei pneumatici siano regolari e proporzionali ai chilometri percorsi. Le riparazioni degli ausili speciali: pedana elevatrice e l'eventuale gradino laterale retrattile saranno a carico del comodante, a condizione che il Comodatario provveda alla revisione ed alla pulizia e manutenzione con cadenza annuale, comprovata da regolare fattura.

PMG si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire al Comodatario il tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.

6.11.2 - PMG si impegna nei confronti del Comodatario a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

6.11.3 – Nel caso di incidente, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, PMG si impegna nei confronti del Comodatario a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell'autoveicolo offrendo al Comodatario pari tutele a quelle offerte da una polizza Kasko. Nel caso il fermo dell'autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno, PMG si impegna a consegnare al Comodatario un autoveicolo sostitutivo idoneo.

6.11.4 - PMG si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità del Comodatario e l'interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o del Comodatario. Rimane diritto esclusivo di PMG apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

6.12 CONDIZIONI DI COMODATO- DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

6.12.1 – Il Comodatario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente contratto.

6.12.2 - E' fatto divieto al Comodatario di concedere l'autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con il Comodatario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 4, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da PMG. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a PMG i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'impiego dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).

6.12.3 – L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine, ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

6.12.4 – Sono a carico del comodatario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo: personale, carburante, rabbocchi lubrificanti e la manutenzione annuale degli ausili speciali (lavaggio e ingrassaggio e manutenzione parti elettriche).

6.12.5 – L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere la patente da almeno un anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

6.12.6 - L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. E' fatto obbligo al comodatario di trasmettere a PMG copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es. PMG) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

6.12.7 - E' incombenza dell'Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e lo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'automezzo per il parcheggio negli spazi riservati ai disabili.

6.12.8 - E' incombenza del Comodatario verificare che l'effettivo utilizzatore del veicolo fornisca formale segnalazione all'ufficio locale della Motorizzazione Civile per aggiornare l'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e dei documenti di circolazione, così come prescritto dall'articolo 94, comma 4 – bis

del C.d.S. e assicurarsi che il tagliando rilasciato venga conservato unitamente al libretto di circolazione. Contestualmente, gli autisti del veicolo dovranno essere in possesso di documento che attesti la loro appartenenza all'Ente affidatario.

6.12.9 - In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche la PMG. L'Ente beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d'Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

6.12.10 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare PMG di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

6.12.11 - In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a manlevare PMG dalle eventuali azioni di risarcimento la comodante dovesse subire, per la cattiva manutenzione della carrozzeria su cui sono affissi i loghi pubblicitari o semplicemente per non aver relazionato annualmente o avvisato tempestivamente PMG del cattivo stato dei loghi

6. 13 CONDIZIONI DI COMODATO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 11 e 12, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

6. 14 CONDIZIONI DI COMODATO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, quando PMG sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

6. 15 CONDIZIONI DI COMODATO - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

6. 16 CONDIZIONI DI COMODATO - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

6. 17 CONDIZIONI DI COMODATO - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

6. 18 CONDIZIONI DI COMODATO - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

6. 19 CONDIZIONI DI COMODATO - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

7) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

PMG avrà facoltà, anche ricorrendo all'attività di intermediari, di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull'autoveicolo.

I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.

La rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui sopra dovrà essere preceduta da una regolare richiesta, tramite PMG, al soggetto che ha locato lo spazio pubblicitario, di sostituirne il contenuto nel termine di 15 giorni dal ricevimento di detta richiesta.

8) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVA ALLA CONSEGNA

E' fatto salvo il diritto di PMG di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che successivamente alla consegna dell'automezzo risultassero essere ancora disponibili. Al fine di riempire lo spazio pubblicitario locato, l'Ente beneficiario si impegna a mettere a disposizione di PMG l'autoveicolo, purchè PMG invii, nel termine di 7 (sette) giorni prima dell'intervento, una richiesta scritta.

9) RISARCIMENTO DEI DANNI

Le parti si danno atto che la stipulazione del presente contratto ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell'autoveicolo di cui al punto 6) in comodato gratuito.

La mancata consegna dell'autoveicolo in comodato o la mancata presa in consegna di detto autoveicolo obbligherà la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti, qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa.

10) - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo delle Parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

L'Ente Beneficiario dichiara sotto la propria responsabilità di non avere in corso "Progetti di Mobilità Garantita" con società diverse da PMG e si impegna a dare prontamente avviso a PMG dell'intenzione di aderire o patrocinare Progetti aventi un oggetto uguale o simile a quello previsto dal punto 2 del presente contratto.

11) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a Ragusa, il _____

L' ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A.

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4),6) e 11);

L' ENTE BENEFICIARIO

P.M.G. ITALIA S.p.A.

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)